

N. 13-2008

Appalto pubblico: contenuto dell'obbligo dei professionisti

Per informazioni scrivere a:
info@tecnojus.it

Ordinanza n. 7446/2008 del 20 marzo 2008 **Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili**

[fonte sito Corte di Cassazione]

- L'ordinanza nell'affrontare il tema della giurisdizione con riferimento alla responsabilità per danni cagionati all'amministrazione appaltante, consente di tratteggiare l'obbligo e la natura delle prestazioni di progettista, direttore dei lavori, progettista e direttore dei lavori di opera pubblica.

L'ordinanza in sintesi



Massima

▶ **Ordinanza n. 7446/2008 del 20 marzo 2008 – Sezioni Unite Civili – Corte Suprema di Cassazione**

Appalto pubblici – giurisdizione – progettista/direttore dei lavori – responsabilità amministrativa – giurisdizione contabile - devoluzione [fonte: sentenza reperita sul sito web della Corte di Cassazione]

▶ Con riferimento alla responsabilità per danni cagionati all'amministrazione appaltante da chi ha svolto sia l'incarico di progettista che quello di direttore dei lavori, la Corte – dopo aver richiamato la propria costante giurisprudenza, secondo cui la giurisdizione è del giudice contabile per il direttore dei lavori, temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A. quale organo tecnico e straordinario della stessa, ed è del giudice ordinario per il progettista, non essendo ravvisabile un rapporto di servizio in presenza della necessaria approvazione del progetto da parte dell'amministrazione – ha affermato che la domanda nella quale il danno lamentato è prospettato come derivante dal complesso di tale attività spetta alla giurisdizione del giudice contabile, non potendosi giungere alla scissione delle giurisdizioni, stante il trend favorevole all'omogeneizzazione della giurisdizione in presenza di un rapporto unitario, come è nel caso di un cumulo di incarichi da cui sorge una complessiva attività professionale nella quale la progettazione è prodromica alla successiva attività di direzione.

Il caso

▶ La richiesta della P.A.

▶ Sentire dichiarare l'inadempimento delle rispettive prestazioni di progettista e direttore dei lavori e quella di geologo, con condanna degli stessi alla restituzione delle somme loro versate, con interessi e rivalutazione (costituente il danno da risarcire).

▶ L'eccezione degli interessati

▶ I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito (Civile), sostenendo che sussiste(va) la giurisdizione della Corte dei Conti.

Le valutazioni delle SS.UU.

▶ Direttore dei lavori: qualifica assunta

▶ La Corte ha da tempo chiarito che il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, appaltata da un'amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa (cfr. Cass. S.U. 23.3.2004, n. 5781; Cass. N. 340/2003; Cass. S.U. 5.4.1993 n. 4060, ex plurimis).

▶ Giurisdizione conseguente

▶ Con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nella esecuzione dell'incarico, il direttore dei lavori è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 52, primo comma, del r.d. 12-7-1934 n. 1214 (recante t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti).


▶ Progettista e il calculatore

▶ Si afferma costantemente la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento del danno nei confronti del progettista di un'opera pubblica, in quanto non è ravvisabile un rapporto di servizio tra la stazione appaltante e tale progettista, il cui elaborato deve essere fatto proprio dall'amministrazione mediante specifica approvazione (cfr. Cass. S.U. 23.3.2004, n. 5781; Cass. N. 340/2003; Cass. 182/1999, ex plurimis).
Il rapporto tra il progettista, essendo tale anche il calculatore delle strutture, e l'amministrazione conferente è di natura meramente privatistica e deriva da un contratto d'opera professionale, che non importa l'inserimento del soggetto nell'organizzazione della amministrazione (cfr. Cass. N. 188/99).

Cumulo di incarichi

▶ Progettista e direttore dei lavori

▶ Qualora la domanda risarcitoria si propona nei confronti di un soggetto investito sia dell'incarico di progettista che di quello di direttore dei lavori, non può giungersi alla scissione delle giurisdizioni, affermandosi quella del giudice ordinario per il danno causato nella qualità di progettista e quella del giudice contabile per il danno causato nella qualità di direttore dei lavori.
Tale soluzione urta contro il trend normativo favorevole all'omogeneizzazione della giurisdizione, allorché si tratti di fatti collegati in un unitario rapporto, va osservato che il cumulo dei due incarichi professionali di progettista e di direttore dei lavori nello stesso soggetto dà luogo ad una complessiva attività



professionale, nella quale l'attività di progettazione si pone solo come elemento prodromico di quella successiva, allorché il danno lamentato è prospettato come derivante dal complesso di tale attività.

I doveri di verifica del progetto, propri del direttore dei lavori, sussistono già durante la progettazione, che così continua ad avere una sua autonomia solo ideale ed astratta dalla direzione dei lavori, mentre i doveri di quest'ultima assorbono anche quelli del progettista, allorché si tratti dello stesso soggetto che cumula i due incarichi e la domanda risarcitoria dell'amministrazione investe la complessiva attività posta in essere dall'unico professionista incaricato.

In questi casi, dunque, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti.

© Tecnojus – Centro Studi
Romolo Balasso architetto